

Via Palestro 81 -00185 Roma
Tel 06.49499.077 – Fax 06.49499.740

Prot. n. DPMU.2015. 2808
(Citare nella risposta)

Roma li 06/07/2015

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE CALABRIA
VIA SAN NICOLA 8
88100 CATANZARO

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI, 21
10128 TORINO

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO, 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

Oggetto : OCM Unica Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 50 e 71 – Misura Investimenti.

Regolamento di esecuzione UE 809/2014 della Commissione – artt. 52 e 53: Controlli ex- post
Linee guida per l'esecuzione della verifiche del mantenimento impegno.

In considerazione che nella campagna in corso dovranno essere attivati, per la misura in oggetto, i controlli ex-post, si riportano di seguito le linee guida utili per le Regioni che hanno la delega per le fasi relative l'attività di verifica del mantenimento degli impegni (controlli ex-post).

I controlli ex post, per la misura Investimenti, sono effettuati nel rispetto di quanto è disposto con il Reg. UE n.1308/2013 all' art 50) comma 5) il quale recita "l'art 71 del Reg. UE n.1303/2013 si applica mutatis mutandis alla misura investimenti".

L'articolo 71 del Reg. UE n.1303/2013, stabilisce al paragrafo 1: "nel caso di una operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE¹

¹ Fondi strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE). Sono i Fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di Coesione (FC), e i Fondi per lo Sviluppo Rurale, cioè il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, cioè il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa dagli aiuti di stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue :

- a) Cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) Cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a una impresa o ad un ente pubblico;
- c) Una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione delle operazioni, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.”

I controlli ex post (mantenimento impegni) dovranno coprire, per ogni anno civile, il 5% della spesa ammissibile per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEAGA.

Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli si basa su una analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene selezionata a caso (art. 52 del Reg. UE 809/2014).

L'OP Agea individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a controllo campione su una base del 1,25% casuale e del 3,75% su una base di analisi di rischio, e procede alla estrazione del campione in misura del 5% per ogni Regione.

L'OP Agea comunica alle Regioni che hanno delega per l'attività dei controlli ex-post, il campione dei beneficiari presso i quali le medesime Regioni dovranno eseguire il controllo in questione .

Le procedure di controllo e le modalità di selezione del campione sono dettate dal Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

I controllori che seguono i controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento.

Oggetto del controllo

Il beneficiario è soggetto al rispetto dei vincoli previsti dai Regolamenti UE, dai DM, e dettagliati dalle DRA regionali e dall'OP Agea tramite le istruzioni operative predisposte per ogni campagna vitivinicola.

Il controllo ex-post ha lo scopo di verificare principalmente:

- la presenza dell'investimento finanziato;
- il mantenimento del vincolo di destinazione;
- l'assenza di cambiamenti della gestione aziendale che modificano le finalità dell'investimento finanziato;
- che sia garantita la corretta manutenzione e funzionalità dei beni oggetto dell'investimento;
- che siano state comunicate ed autorizzate tutte le variazioni intervenute nel periodo di impegno;
- la verifica che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.

Nei casi di cessione² parziale o totale, il beneficiario dovrà averne dato preventiva comunicazione all'Ufficio regionale competente per territorio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

Il controllo prevede:

- preparazione del controllo;
- preavviso;
- verifiche in azienda;
- attività successiva alla visita aziendale.

Dovranno essere redatte due copie del Verbale di controllo ex post ed in fase di chiusura dell'incontro, una volta apposta la firma del controllore, il verbale di controllo ex post dovrà essere firmato dal rappresentante aziendale e dovrà essere rilasciata una copia allo stesso rappresentante aziendale.

E' obbligatorio, da parte del controllore, far presente al rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta il mancato accoglimento delle eventuali motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note del verbale.

Qualora il rappresentante aziendale non firmi il Verbale di controllo ex post, è necessario spedirgliene una copia all'indirizzo della sede legale dell'azienda con RACCOMANDATA A.R.-PEC, allegando la ricevuta di ritorno al fascicolo di controllo.

La fase propedeutica all'attività di controllo è costituita dall'acquisizione del fascicolo della domanda di pagamento presso gli archivi dell'Ufficio Regionale competente per territorio.

Il fascicolo di controllo dovrà essere almeno comprensivo di:

- ✓ Domanda di pagamento anticipo;
- ✓ Richiesta di variante/proroga (eventuale);
- ✓ Domanda di pagamento a saldo;
- ✓ Allegati alla domanda di pagamento saldo come previsto dagli specifici Bandi regionali e dalle Istruzioni Operative dell'OP Agea (es: computo metrico consuntivo, copia delle fatture quietanzate, dichiarazioni dei lavori svolti in economia ecc..)
- ✓ Fascicolo del controllo in loco.

² il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, di pagamento e degli atti di assegnazione, nei casi di successione per morte del titolare dell'impresa, è possibile fermo restando in capo all'erede gli obblighi di possedere i necessari requisiti di accesso e di continuare l'attività di impresa. L'erede può continuare l'attività di impresa come ditta individuale o come società semplice o società in nome collettivo in cui l'erede riveste il ruolo di amministratore o come società in accomandita semplice nella quale l'erede riveste il ruolo di socio accomandatario.

Sono altresì ammissibili, se non danno luogo a cessazione dell'attività o a trasferimento dell'impresa a titolo oneroso, i casi di trasformazione societaria o di fusione societaria quando il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'originario beneficiario. Qualora i suddetti casi di trasformazione o fusione avvengano prima dell'accertamento finale, il finanziamento è confermato se il nuovo soggetto giuridico possiede un punteggio sufficiente a conservare la finanziabilità della domanda sulla graduatoria di riferimento.

Verifiche precedenti al sopralluogo

Dovranno essere effettuate le verifiche amministrative atte a controllare che gli investimenti oggetto di contributo non siano stati ceduti a terzi o che comunque non sia stato modificato l'assetto proprietario aziendale, ovvero la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva, pertanto occorre procedere alla seguenti verifiche:

1. verifica del mantenimento della conduzione da parte del beneficiario³;
2. verifica della presenza della documentazione necessaria e del tipo di investimento effettuato (domanda di pagamento ed allegati);
3. verifica dei titoli di possesso degli immobili oggetto di finanziamento (es: ristrutturazione fabbricati, punti vendita...);

Eventuale documentazione mancante deve essere richiesta al beneficiario. Tutte le verifiche effettuate dovranno essere dimostrate da documentazione cartacea e/o elettronica.

L'art.25 del Reg.(UE) 809/2014 prevede che i controlli possano essere preceduti da un preavviso, purchè ciò non interferisca con il loro scopo e la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

La convocazione del beneficiario può avvenire a mezzo telegramma, fax o telefonata. Le modalità di preavviso devono essere documentate nella relazione di controllo.

Nel caso di preavviso, il tecnico controllore è tenuto a specificare al beneficiario la documentazione necessaria all'attività di controllo affinché sia resa disponibile in azienda al momento del controllo.

Nel caso di irreperibilità dell'azienda per cause non imputabili al beneficiario il tecnico controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso, indirizzato alla sede legale del titolare della domanda.

L'avviso oltre alla data del sopralluogo dovrà contenere il riferimento dell'art. 59 del Reg. (UE) 1306/2013 comma 7) che indica: salvo cause di forza maggiore o in circostanze eccezionali le domande di aiuto e di pagamento, sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci. Gli importi già versati per tale operazione vengono recuperati tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 63), dello stesso regolamento.

L'esecuzione del controllo ex post, oltre che al beneficiario, viene comunicata all'Ufficio Regionale competente per territorio che ha effettuato l'accertamento finale e che potrà essere presente al controllo tramite l'istruttore che ha effettuato l'accertamento, o un proprio rappresentante qualificato, ed all'OP Agea.

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

All'incontro dovrà necessariamente presenziare il beneficiario o un suo incaricato con delega e dovrà essere compilata una Relazione di Controllo generale ed una specifica.

³ Per tale verifica potranno essere utilizzate le seguenti modalità:

interrogazione dell'anagrafe tributaria e del registro imprese per la verifica della eventuale chiusura, cancellazione, trasferimento, fusione, scissione, subentro a carico dell'azienda oggetto di finanziamento; verifica del titolo di conduzione aziendale (attraverso il fascicolo aziendale presente in anagrafe).

Relazione di controllo - Parte generale

La Relazione di controllo – parte generale - deve essere compilata in azienda al momento del sopralluogo e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- denominazione dell'azienda selezionata per il controllo e relativo CUA;A;
- numero domanda estratta a campione;
- modalità di selezione;
- tecnici incaricati;
- persone presenti al controllo;
- modalità e termine di preavviso della visita;
- caratteristiche e descrizione degli investimenti oggetto di finanziamento;
- data e luogo della verifica.

Il verbale di sopralluogo deve essere compilato in doppia copia, firmato, datato e sottoscritto sia dal tecnico incaricato del controllo sia dal rappresentante dell'azienda. Una copia del verbale deve essere consegnata al rappresentante dell'azienda.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte del beneficiario o del suo incaricato comporta che non potranno essere prese in considerazione le eventuali motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di sopralluogo o in sede di ricorso.

Naturalmente, la firma del tecnico in tale parte va intesa non come accettazione delle dichiarazioni del beneficiario ma solo come «presa visione» delle dichiarazioni.

Anche la firma del beneficiario o del suo rappresentante va intesa non come accettazione di quanto riportato nella relazione di controllo stessa, ma solo come «presa visione» di quanto fino a quel momento rilevato.

Relazione di controllo - Parte specifica

Le verifiche tecnico-amministrative, effettuate sia durante il sopralluogo in azienda sia nella successiva elaborazione dei dati, sono indicate nella Relazione di controllo - Parte specifica che è composta dalle seguenti sezioni:

- > Verifica tecnica;
- > Verifica del rispetto degli impegni;
- > Verifica amministrativa;
- > Esito finale.

Nel controllo ex-post è compresa la verifica di eventuali cambiamenti produttivi significativi.

Il controllore dovrà accertare il permanere dei requisiti necessari per accedere all'aiuto della misura Investimenti:

- 1- Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 01.10.2004)
- 2- Possono accedere all'aiuto, ai sensi dell'art. 3, comma del DM 4 marzo 2011, n. 1831:

- a) le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003⁴;
- b) le imprese cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata;

la cui attività sia:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti, i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Le imprese richiedenti di cui ai punti a) e b) accedono al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. (CE) n. 436/09.

Per l'affidabilità dell'impresa richiedente si fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 art 48)⁵.

Tale verifica è finalizzata alla constatazione dell'effettiva conduzione aziendale e deve essere focalizzata alla segnalazione di tutte le situazioni non ordinarie che interessano direttamente o indirettamente l'investimento finanziato.

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, o si rilevino inefficienze aziendali o il mancato rispetto di impegni, dovranno essere inviate opportune segnalazioni agli stessi Uffici regionali competenti per territorio per eventuali ulteriori verifiche.

La verifica tecnica comprende:

> individuazione degli investimenti oggetto del progetto e determinazione della

⁴ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

⁵ esempio: sono inaffidabili i soggetti per i quali, a partire dall'anno 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, dell'OCM vino e di altri aiuti comunitari. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

corrispondenza tra quanto risultante dal verbale di accertamento finale e la situazione attuale risultante dalla visita sul luogo;

- > verifica della funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- > acquisizione eventuale documentazione.

Nel corso del controllo si dovrà rilevare la corretta destinazione ed il corretto utilizzo dei beni acquisiti con il contributo comunitario, secondo quanto previsto nel progetto finanziato, nell'atto di assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale.

Si dovrà accertare, inoltre, che l'investimento non abbia subito modifiche sostanziali che ne abbiano alterato la natura o le condizioni di esecuzione e che non sia utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali era stata approvata la domanda di finanziamento.

Durante l'esercizio delle attività di controllo si raccomanda in particolare di verificare che:

1. le dimensioni e le caratteristiche dell'investimento finanziato coincidano con quelle dell'investimento descritto nel verbale di accertamento finale;
2. la funzionalità delle singole opere e/o dei singoli investimenti realizzati;
3. che l'attività produttiva in corso sia collegata ai beni oggetto di finanziamento.

Nel caso gli investimenti presentino anomalie e/o differenze tra quanto finanziato e quanto accertato nel controllo ex post, le stesse anomalie saranno individuate riportando l'indicazione "controllo EX POST".

Per gli investimenti mobili (attrezzature) deve essere indicato:

- a) La tipologia del bene
- b) La marca
- c) Il modello / le caratteristiche tecniche
- d) Il numero di matricola / numero di identificazione.

Gli investimenti che presentano anomalie e/o differenze tra quanto finanziato e quanto accertato nel controllo ex post saranno appositamente individuati.

Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali includono interventi diversi che sono subordinati e strettamente correlati agli investimenti materiali finanziati dal progetto. Pertanto devono essere effettuate verifiche diverse a seconda della tipologia di bene immateriale finanziato.

Si riportano, a titolo di esempio, alcune verifiche in corrispondenza di diverse tipologie di beni immateriali:

- ✓ acquisto di software: verificare la presenza e l'utilizzo del software all'interno della dotazione informatica aziendale;
- ✓ spese generali relative a onorari di professionisti e consulenti: verifica della documentazione progettuale e della realizzazione delle attività indicate nelle fatture dei professionisti.

Verifiche documentazione tecnica e amministrativa

Per semplificare e rendere più veloce l'iter istruttorio della domanda è consigliabile effettuare il più possibile le verifiche della documentazione tecnica e amministrativa in azienda. A tale scopo è opportuno, al momento in cui si comunica la data della visita, avvisare l'azienda di

preparare tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del controllo,

Cause di forza maggiore

Qualora in sede di convocazione il beneficiario o suo delegato, a giustificazione dell'esito non positivo riscontrato, invochi le cause di forza maggiore di cui all'art. 2 comma 2) del Reg. UE 1306/2013, il tecnico si dovrà limitare a verbalizzare le dichiarazioni del beneficiario e allegare la documentazione.

La documentazione relativa ai suddetti casi di forza maggiore deve risultare notificata all'Ente istruttore competente per territorio, pertanto dovranno essere segnalare i casi in cui venga rilevata un'anomalia della procedure di comunicazione.

Esito finale

Sotto all'indicazione dell'esito (positivo o non positivo) devono essere sintetizzate le verifiche effettuate e, nel caso di esito negativo, le motivazioni, le eventuali osservazioni e prescrizioni. Nel caso gli esiti facciano emergere delle irregolarità potranno essere disposti controlli aggiuntivi.

Il controllo si conclude con la compilazione della relazione di controllo. La relazione con la documentazione utilizzata per l'istruttoria del controllo deve essere inserita all'interno nel fascicolo dell'Azienda.

Comunicazione dell'esito del controllo

L'Ufficio regionale competente per territorio provvede a comunicare l'esito del sopralluogo a tutte le aziende sottoposte a controllo e, se necessario, a richiedere eventuali integrazioni.

Nel caso di esito non positivo, qualora il beneficiario, trascorsi i tempi per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o integrazioni, non trasmetta alcuna comunicazione, o se comunque ciò che è stato inviato non modifichi l'esito del controllo, si provvede a comunicare l'esito definitivo all'Ente che ha emesso l'atto di assegnazione e all'azienda interessata.

L'Ente competente provvede ad adottare gli atti di propria competenza come specificato nel paragrafo successivo.

Recupero: soggetti incaricati ad effettuare la procedura di recupero

Gli atti di revoca del contributo concesso/assegnato in base ad una domanda di contributo sono di competenza dell'Ufficio regionale, competente per territorio, che ha emesso l'atto di assegnazione stesso.

L'Ufficio regionale competente per territorio provvede alla determinazione dell'importo da recuperare, alla adozione dell'atto di revoca ed al recupero delle somme indebitamente percepite, notificando il tutto sia all'azienda interessata e sia all'OP AGEA.

Gli importi indebitamente percepiti sono restituiti all'OP Agea mediante la procedura di accreditamento sul c/c di AGEA.⁶

Nel caso di indebite percezioni devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

⁶ L'importo dovrà essere versato all'Ag.E.A. mediante bonifico bancario o postale indicando, oltre alla causale del versamento, il codice ABI 01000, il codice CAB 03245 ed il numero di c/c di tesoreria 350200001300 intestato "all'Ag.E.A. -Ammassi e aiuti comunitari " codice IBAN IT 73 W 010 0003245350200001300. Il bonifico dovrà recare nella causale il riferimento al tipo di intervento Reg. UE 1308/2013 art. 50 - OCM Vino Misura Investimenti anticipo campagna ____.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

L'Ufficio regionale competente per territorio attiverà le procedure volte al recupero degli importi versati, con una prima nota di richiesta di restituzione dell'indebito percepito. La nota dovrà essere trasmessa all'interessato ed all'OP Agea per conoscenza. La restituzione dell'indebito percepito dovrà avvenire entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda. L'Ufficio Regionale competente per territorio potrà disporre un termine inferiore.

L'OP Agea una volta ricevuta la suddetta richiesta di restituzione di indebitto, procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti si applica quanto previsto all'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014.

Ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2) del Regolamento di esecuzione n. 809/2014, gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

L'OP Agea effettua i recuperi mediante la compensazione ai sensi dell'art 28 del Reg. (UE) 908/2014 secondo il quale *"fatte salve altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stessi beneficiario"*.

Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti, nelle forme e con le modalità descritte ai paragrafi precedenti, l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

Il Dirigente
Dr Maurizio Piomponi

C.M.